

RELAZIONE

1. Delimitazione della materia

Nella Costituzione il termine “professioni” e l’aggettivo derivato sono usati, oltre che nel terzo comma dell’art. 117 (professioni, formazione professionale), anche nell’art. 33, quinto comma (abilitazione professionale), nell’art. 35, secondo comma (formazione professionale dei lavoratori), nell’art. 38, terzo comma (avviamento professionale degli inabili e dei minorati), nell’art. 104, settimo comma (albi professionali) e nell’art. 135, sesto comma (professione di avvocato). Il significato è sempre presupposto, ma l’uso del termine non è univoco: negli articoli 33, 104 e 135 co: negli articoli 33, 104 e 135 si fa riferimento alle professioni intellettuali (o liberali) e negli articoli 35 e 38 la parola è usata in senso generale.

Nella legislazione ordinaria spicca, in primo luogo, il Codice civile il cui Libro V “Del lavoro” si apre con un Titolo I dedicato alla disciplina delle “attività professionali”. Dalle disposizioni generali (al Capo I) ricaviamo che “Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali” (art. 2060). Uno specifico Capo (II) del successivo Titolo III “del lavoro autonomo” è dedicato, poi, alle “professioni intellettuali”, ma si tratta, qui, di disposizioni di specie riferibili alle sole attività professionali definite dalla specifica aggettivazione di intellettuali. Se ne ricava dunque che la disciplina delle professioni rientra nella generale disciplina del lavoro e che le professioni intellettuali (o liberali) sono solo una parte delle professioni in senso più ampio, ma non legislativamente definito.

Occorre, inoltre, ricordare come, già prima della riforma del Titolo V, la legislazione statale (e la Corte costituzionale) abbiano ripartito la disciplina di alcune professioni rientranti nell’ambito di materie propriamente regionali e non riferibili alla nozione tradizionale di professioni intellettuali. Si ricordano, in particolare, la legge

sull'ordinamento della professione di guida alpina (1. 2 gennaio 1989, n. 6), la legge-quadro per la professione di maestro di sci (1. 8 marzo 1991, n. 81) nonché la legge sul turismo (1. 29 marzo 2001, n. 135, art. 7) che rimette alla determinazione del legislatore regionale la specifica individuazione delle professioni turistiche, solo genericamente individuate.

Le Regioni, inoltre, già nel precedente ordinamento disponevano di competenza ripartita in materia di istruzione e formazione professionale, che sia il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 35), sia successivamente il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 141), hanno definito come il complesso delle attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo per l'inserimento in "qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità" (esclusi i titoli di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria). E' ragionevole ritenere, pertanto, che le attività professionali che dovranno essere disciplinate dalle Regioni - nel rispetto della legislazione esclusiva dello Stato e degli altri limiti previsti dalla Costituzione - debbano essere in primo luogo proprio quelle per le quali sono già sufficienti gli interventi formativi regionali. Si ricorda inoltre che la legge quadro per l'artigianato qualifica l'attività artigiana come esercizio di una professione e che la Corte costituzionale, nella sentenza 4-10 maggio 1979, n. 9, definisce professioni anche quelle che nell'art. 123 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vengono chiamate mestieri. Per tutte queste ragioni si è intesa la materia "professioni" in senso ampio, ovvero comprensiva delle varie attività professionali.

2. I principi fondamentali della materia

I principi fondamentali in materia di professioni sono stati desunti dalla legislazione vigente, anche sulla base delle seguenti pronunce e pareri, in quanto applicabili:

Corte di giustizia CE, 18 giugno 1998, causa C-35/96

Corte di giustizia CE, 19 febbraio 2002, causa C-309/99

Corte cost., sentenza 4-10 maggio 1979, n. 9

Corte cost., sentenza 7-15 maggio 1987, n. 168
Corte cost., sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372
Corte cost., sentenza 3-15 maggio 1990, n. 245
Corte cost., sentenza 24 gennaio-3 febbraio 1994, n. 21
Corte cost., sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 458
Corte cost., sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 82
Corte cost., sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156
Corte cost., ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426
Corte cost., ordinanza 26 marzo-10 aprile 2003, n. 124
Corte cost. sentenza 12 dicembre 2003, n. 353
Corte cost. sentenza 13 gennaio 2004, n. 14
Cons. Stato, adunanza generale, parere 11 aprile 2002
Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 22 aprile 2002

I principi desunti sono i seguenti:

Il *principio della libertà professionale* si ricava essenzialmente già a livello di norme costituzionali (artt. 4, primo comma; 35, primo comma; 41, primo comma; 120, primo comma, Cost); analoghe disposizioni di principio si trovano anche a livello di legislazione ordinaria, sia in una disposizione di portata generale, (art. 2060 c.c.), sia con riferimento a singoli settori (v., con riferimento all'esercizio della professione artigiana, la l. 8 agosto 1985, 443, art. 2, c. 2).

Il *principio di non discriminazione* trova, anch'esso, la sua base essenziale direttamente in Costituzione (art. 3, primo comma; 117, settimo comma); il principio in questione, tuttavia, si può estrarre anche da specifiche applicazioni a livello di legislazione ordinaria (l. 9 febbraio 1963, n. 66, ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni; art. 3, c. 6, d.lgs. 9 luglio 2003, n.216).

Il *principio della tutela della concorrenza e del mercato* è alla base dell'intera legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Dall'art. 81 (ex 85) del Trattato CE che fissa le regole di concorrenza nell'ambito dell'Unione europea si ricava il principio comunitario di equiparazione dell'attività professionale all'attività d'impresa (così come interpretato dalla Corte di Giustizia CE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, nel leading case dei nostri spedizionieri doganali).

Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, la definizione generale di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c., "*chiunque eserciti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi*", sarebbe in grado di comprendere, in linea di principio, anche l'esercizio della professione intellettuale. E' vero però che, in concreto, l'attività concernente l'esercizio di una professione intellettuale è regolata distintamente dagli art. 2229 e ss. c.c. (Libro V "Del lavoro", capo II, "Delle professioni intellettuali"). Quest'assetto deve essere garantito, al fine di tutelare altri interessi pubblici costituzionalmente rilevanti. Allo scopo è stata inserita una formula di salvezza ("Salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di professioni intellettuali"). Al di là della norma generale dell'art. 2082 c. c. e delle norme di specie sulle professioni intellettuali - la cui individuazione è esclusivamente riservata alla discrezionalità del legislatore statale - esistono tuttavia alcuni altri precisi riferimenti normativi, nel nostro ordinamento, che indicano l'equiparazione tra attività professionale e attività di impresa, ai fini dell'applicazione delle norme poste a tutela della concorrenza, nei casi residui:

- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'art. 1, che ha consentito all'Autorità italiana garante per la concorrenza di applicare lo stesso principio di equiparazione nel provvedimento di divieto delle intese raggiunte tra gli ordini dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e dei periti volte a livellare le rispettive tariffe;
- l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 che, in adempimento di specifici obblighi comunitari, ha fissato la medesima equiparazione ai fini dell'applicabilità delle norme a tutela del consumatore;

- l'art. 3, c. 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha equiparato l'esercizio di arti e professioni all'attività di impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Commissioni tributarie su detta equiparazione sono state dichiarate infondate dalla Corte costituzionale, con sent. n. 156 del 2001 e, successivamente, manifestamente infondate, con ord. 426/02 e ord. 124/03).

Si ritiene, pertanto, che - una volta posta la clausola di salvezza per le norme speciali che regolano le professioni intellettuali - anche nel nostro ordinamento, interpretato in base ai principi comunitari, si possa ragionevolmente ricavare un principio di equiparazione tra l'attività di impresa e l'esercizio di altre attività professionali ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

Il principio del rispetto dei requisiti d'accesso e di esercizio delle professioni fissati dalla legge dello Stato trova il suo fondamento in numerosissime disposizioni. In particolare: l. 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro sull'artigianato, art. 2, c. 4 (sulla quale v. Corte cost., sent. 7-15 maggio 1987, n. 168); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riordino della disciplina del commercio; l. 29 marzo 2001, n. 135, riforma della legislazione nazionale del turismo, art. 2, c. 4, lett. g).

Il principio del rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione professionale per la spendibilità dei titoli regionali relativi all'esercizio di attività professionali si ricava agevolmente dal sistema e, in particolare, dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione di norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (artt. 1 e 2).

Il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento del pubblico e della clientela nell'esercizio delle attività professionali si ricava dalle autorizzazioni di polizia amministrativa cui è subordinato, ad es., l'esercizio dell'attività di portiere o di custode (art. 62, TULPS: le licenze originariamente concesse dall'autorità locale di P.S. sono state attribuite ai Comuni dall'art. 19, c. 1, n. 17, del d.P.R. 616/77); lo stesso principio informa il generale e più ampio riconoscimento delle cd. funzioni di

polizia amministrativa (funzioni autorizzatorie, sanzionatorie, ecc.) spettanti alle Regioni e agli Enti locali in base all'art. 158 e ss. del d.lgs. 112/98 ("le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze... delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica"). Per le professioni artigiane si vedano, ad es., l'art. 12 della l. 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina l'attività di estetista e l'art. 2 della l. 14 febbraio 1963, n. 161, che disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini (**v. ora l. 17 agosto 2005 n. 174**). Per le professioni turistiche si veda in generale, l'art. 7 della l. 29 marzo 2001, n. 135, che prevede l'autorizzazione regionale per l'esercizio delle stesse.

Il principio dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi nella regolamentazione amministrativa delle attività professionali si desume direttamente dai principi che regolano l'ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza ed anche quello interno, in forza dell'art. 1, c. 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Dall'art. 6, c. 1, di questa legge si desume implicitamente, ma chiaramente, l'obiettivo generale di ampliare "l'offerta dei servizi". Con specifico riferimento ad un ambito di professioni già regolate a livello regionale, si veda in particolare l'art. 1, c. 2, lett. b), della l. 29 marzo 2001, n. 135, ove si dice che "la Repubblica favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico" e, al successivo art. 7, c. 5, si definiscono "professioni turistiche" quelle che organizzano e forniscono "servizi" turistici.

In ogni caso, dall'intero sistema di evince che la regolazione amministrativa deve rispettare i principi della correttezza nello svolgimento dell'attività professionale, della tutela degli interessi pubblici implicati dall'esercizio professionale, dell'autonomia e responsabilità del professionista, nonché le regole deontologiche.

3. Le singole disposizioni

L'articolo 1 definisce *l'ambito di applicazione* del decreto e dei principi fondamentali desunti in materia dalla legislazione vigente.

Considerata l'ampia accezione della formula usata dal legislatore costituente, su cui si è riferito al punto 1, non si è ritenuto opportuno introdurre una specifica definizione del termine "professioni" –del resto assente nella legislazione vigente– come proposto dalla Conferenza Stato-Regioni (ma non dalle Commissioni parlamentari).

Invece, in accoglimento dei pareri parlamentari e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2004 (che ha dichiarato incostituzionali i commi 5 e 6 della legge n. 131 del 2003), sono stati espunti dal comma 1 i riferimenti ai "criteri" e al comma "6". Inoltre, dal comma 2, sono stati eliminati i riferimenti ai *vincoli* derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, trattandosi di limiti di carattere generale e non specifici della materia "professioni" (in tal senso il parere della Commissione questioni regionali e delle Commissioni riunite 2 e 10 del Senato). E' stato anche soppresso nel comma 1 il termine "regolamentate", secondo quanto richiesto dalle Commissioni riunite 2 e 10 del Senato, in quanto superfluo.

E' stato poi espressamente precisato, in applicazione del principio enunciato dalla sentenza della Corte Costituzionale 12 dicembre 2003, n. 353 (secondo cui "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato"), che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (comma 3).

Quanto sopra in accoglimento del parere reso dalla Commissione Parlamentare per le questioni regionali del 9 novembre 2004 e, in parte, anche di quello della Conferenza Stato-Regioni. **In senso conforme, v. ora C. Cost. 26 luglio 2005, n. 319.**

Infine, in luogo dell'originario comma 3, di cui è stata chiesta la soppressione dalla Commissione questioni regionali e dalle suddette Commissioni riunite, è stato

aggiunto un nuovo comma 4, diretto a delimitare l'ambito di applicazione del decreto nei confronti di aspetti particolari delle professioni o incidenti su queste: si tratta della formazione professionale universitaria, dell'esame di Stato, nonché dei titoli, compreso il tirocinio, e delle abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale, degli ordini e collegi professionali, degli albi e registri nazionali, degli aspetti penali e civili dei titoli professionali, del regime di riconoscimento e di equipollenza di quelli conseguiti all'estero.

Tale delimitazione è stata ritenuta opportuna e comunque possibile da tutti i pareri delle Commissioni, in quanto l'esclusione concerne dei settori che, pur incidendo indirettamente sull'esercizio delle diverse professioni, tuttavia rientrano in altri ambiti di competenza legislativa. Infatti, come giustamente è stato sottolineato dalle Commissioni parlamentari, vi sono degli aspetti riferibili a competenze dello Stato su materie che possono anche incidere sulle professioni, specificamente per quanto riguarda le professioni intellettuali, gli ordini e i collegi professionali, la rilevanza penale dei titoli professionali; ciò in quanto si tratta di materie "rispettivamente attinenti all'ordinamento civile e penale e alla materia degli enti pubblici nazionali". Per quanto concerne, invece, la formazione professionale universitaria è evidente che la competenza esclusiva statale deriva dal dettato di cui all'art. 33 della Costituzione.

La previsione di cui al quarto comma trova, peraltro, una precisa legittimazione normativa nell'art. 4 della legge n. 306 del 2004, di conversione del D.L. n. 266 del 2004.

Ulteriori proposte emendative al testo dell'art.1, formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, sono state recepite in altre disposizioni (artt. 2 e 6).

Gli articoli da 2 a 5 enunciano i principi fondamentali desunti dalla legislazione vigente in materia di professioni.

L'articolo 2 (*Libertà professionale*), al comma 1, non presenta modifiche rispetto al testo originario.

Al comma 2, è stata accolta la richiesta delle Commissioni riunite 2 e 10 del Senato e della Camera di riferire il divieto di discriminazione all'esercizio delle attività professionali, piuttosto che alle professioni. Inoltre allo stesso comma 2 è stato accorpato il comma 3, per attinenza di argomento, mentre non è apparso necessario precisare (come chiesto dalla Commissione questioni regionali) che la Regione può dettare norme particolari quando siano giustificate da situazioni particolari, essendo tale facoltà insita nella sua potestà legislativa.

Il nuovo comma 3 recepisce una proposta della Conferenza Stato-Regioni.

Analogamente il comma 4 recepisce un'espressa richiesta della Conferenza, supportata dalla vigenza dell'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 1977 in materia di riconoscimento giuridico delle associazioni.

Non è stata recepita la proposta emendativa della Conferenza Stato-Regioni relativa all'esercizio dell'attività professionale in forma associata, in quanto non univocamente desumibile dalla legislazione vigente come principio fondamentale in tal senso applicabile a tutte le professioni.

L'articolo 3 (*Tutela della concorrenza e del mercato*) è stato oggetto di particolare attenzione da parte delle Commissioni parlamentari. Sulla base delle indicazioni ricevute, si è riformulata la norma in due commi, di cui il primo riprende in parte le richieste delle Commissioni riunite 2 e 10 del Senato e della Commissione questioni regionali, mentre il secondo è rimasto sostanzialmente identico, salva la precisazione ("esercitata in forma di lavoro autonomo") richiesta dalla Conferenza Stato-Regioni.

E' stato inoltre aggiunto, per attinenza di argomento, un nuovo comma concernente gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali, in accoglimento della richiesta della Conferenza Stato-Regioni (che lo aveva proposto quale emendamento all'art.5). Il principio trova legittimazione giurisprudenziale

nelle argomentazioni svolte dalla Consulta in ordine agli aiuti di Stato nella sentenza n. 14 del 13 gennaio 2004, in quanto si tratta di un profilo riferibile alla materia della disciplina e della tutela della concorrenza che incide anche sull'esercizio delle attività professionali.

L'art. 4 (*Accesso alle professioni*) risulta dall'accorpamento degli originari artt. 4 e 5, secondo quanto suggerito dalle Commissioni riunite 2 e 10 del Senato e della Camera e dalla Commissione questioni regionali.

Alle due precedenti disposizioni, sostanzialmente rimaste invariate, salvo limitate modifiche discendenti dai suddetti pareri, è stata premessa l'enunciazione del principio della libertà di accesso all'esercizio delle professioni, secondo quanto richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni.

L'art. 5 (*Regolazione delle attività professionali*) enuncia i principi che devono essere rispettati nello svolgimento delle attività professionali. Le modifiche e integrazioni apportate intendono adeguare il testo alle indicazioni delle Commissioni parlamentari, mentre si è mantenuto il richiamo alle regole deontologiche in considerazione della loro rilevanza in materia.

Quanto alla richiesta (Commissioni riunite 2 e 10 del Senato) di aggiungere i principi della verifica periodica del mantenimento dell'idoneità professionale, della valorizzazione del tirocinio e dell'aggiornamento professionale permanente, pur essendo degli obiettivi pienamente condivisibili e da perseguire in sede di riforma delle professioni, non sembrano allo stato costituire principi già consolidati. La formazione professionale, poi, è solo un presupposto dell'esercizio professionale.

L'emendamento relativo alla garanzia della libertà di accesso e di esercizio delle professioni, proposto dalla Conferenza Stato-Regioni, risulta superfluo alla luce del nuovo-testo degli articoli 2 e 4.

Gli articoli 6 e 7 contengono le disposizioni finali, entrambe richieste dalla Conferenza Stato-Regioni.

L'art. 6 (*Regioni a Statuto speciale*) prevede che per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le disposizioni dell'art. 11 della legge n. 131 del 2003, attuative dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. Una analoga norma è stata proposta anche dalla Commissione questioni regionali.

L'art. 7 (*Norma di rinvio*) fa salvi gli ulteriori principi fondamentali specifici per le professioni (ad esempio, per quelle che si esercitano in materia di trasporti, attività produttive, etc.).

Per quanto riguarda invece le attività professionali di conservazione e restauro dei beni culturali, queste devono ritenersi rientrare non nella "valorizzazione" ma nella "tutela" dei beni culturali (v. Corte Cost., sentenza n. 9 del 2004).

La proposta della Conferenza Stato-Regioni di inserire un articolo relativo ai principi della disciplina regionale di ordini e collegi non trova riscontro nella normativa vigente.

Quanto infine all'originario articolo 7, esso è stato soppresso a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2004 e del conforme parere di tutte le Commissioni parlamentari.

IN CONCLUSIONE, sono state integralmente accolte tutte le modifiche indicate nel parere della Camera (II e V Commissioni riunite: 10.11.2004) relativamente agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, mentre non si è ritenuto necessario chiarire più specificamente i principi dell'ampliamento e della specializzazione

dell'offerta dei servizi, stante il loro già chiaro riferimento alla libera circolazione dei servizi.

Per quanto riguarda il parere del Senato (II e V Commissioni riunite: 9.11.2004) sono state accolte le richieste relative agli articoli 1, 2, 5 (sostanzialmente) e 7, mentre la riformulazione dell'art. 6 è stata semplificata.

Quanto, infine, al parere della Commissione per le questioni regionali (9.11.2004), sono state accolte le richieste relative all'art. 1, commi 1, 2 (in parte) e 3, mentre delle riformulazioni proposte per gli altri articoli si è tenuto attentamente conto nelle modifiche apportate agli stessi. Si è inoltre introdotta la disposizione relativa alle Regioni a statuto speciale (art. 6).

PRINCIPI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Principio di libertà professionale	Artt. 4, 35, 41 e 120, c. 1, Cost; art. 2060 c.civ.; l. 8/8/85, n. 443, art. 2, c. 2; d.P.R 24/7/1977, n. 616, art. 14; D.L. n. 35/2005, art. 2, c. 8;
Principio di non discriminazione	Art. 3, co 1, Cost., l. 9/2/63, n. 66; art.3, comma 6, d.lgs. 9.7.2003, n.216;
Principio della concorrenza e del libero mercato	l. 10/10/90, n. 287, art. 1, comma 4;
Principio di equiparazione dell'attività professionale all'attività d'impresa ai fini dell'applicazione delle norme sulla concorrenza	l. 10/10/90, n. 287, art. 1, c. 4; art. 81 TCE; 6/2/96, n. 52, art. 25; d.lgs. 15/12/97, n. 446, art. 3, c. 1 lett. c); l. 12/6/90, n. 146, art. 2 bis, 4, c. 4 e 9, c. 1
Principio del rispetto dei livelli standard di preparazione professionale	l. 28/3/03, n. 53; l. 8/3/91, n. 81; l. 2/1/89, n. 6, art. 7, 9 e 22; l. 29/3/01, n. 135, art. 2, c. 4; C.Cost. n. 353 del 2003.
Principio dell'idoneità della preparazione fornita dai corsi di formazione professionale qualora la valutazione finale comporti il rilascio di titoli abilitanti su scala nazionale	l. 8/3/91, n. 81; l. 2/1/89, n. 6; l. 29/3/01, n. 135, art.2, c. 4
Principio del rispetto dei requisiti d'accesso alle professioni fissati dalla legge dello Stato	l. 443/85, art. 2, c. 4; dlgs 31/3/98, n. 114; art. 5, c. 5; l. 29/3/01, n. 135, art. 2, c. 4, lett. g)
Principio della riserva legislativa statale per l'individuazione delle professioni dei loro contenuti e dei titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale	d.lgs. 3 1/3/1998, n. 112, art. 124, lett. b) C.Cost. n. 353 del 2003
Principio della tutela di affidamento del pubblico nella disciplina amministrativa delle attività professionali	TULPS, art. 62, dPR 616/77, art. 19, C. 1, n. 17; dlgs 112/98, art 158 e 159; l. 4/1/90, n. 1, art 12; l 14/2/63, n. 161, art. 2; l. 29/3/01, n. 135
Principio dell'ampliamento dell' offerta dei servizi nella disciplina amministrativa delle attività professionali	l. 10/10/90, n. 287, art. 1, c. 4 e 6, c. 1; l 29/3/01, n. 135, art. 1, c. 2 lett b) e art. 7, c. 5.